



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 107 Del 03-10-14

Oggetto:	ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004: UTILIZZAZIONE PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE DELLA DR.SSA ANTONELLA CONTINI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROMANA
-----------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di ottobre alle ore 11:00, nella sede dell'Ente, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

MELONI QUIRICO	SINDACO	P
PIRAS GIOVANNI (1951)	VICE SINDACO	P
SOGOS GIOVANNI	ASSESSORE	P
PIRAS GIOVANNI (1980)	ASSESSORE	A
PIRAS MARIA CRISTINA	ASSESSORE	A

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Signor MELONI QUIRICO in qualità di SINDACO con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE CARTA GIANCARLO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la dr.ssa Lucia murgia, operatrice sociale pedagogista dell'ente, dipendente a tempo indeterminato inquadrata nella categoria D5, con decorrenza dal 05.09.2014 è assente dal servizio per maternità;

Preso atto che l'assenza della dr.ssa Murgia si protrarrà presumibilmente fino a tutto il mese di maggio 2015;

Considerata l'importanza dei servizi essenziali erogati all'utenza, soprattutto con riferimento alle leggi di settore e a problematiche sociali, che presuppongono la presenza di personale qualificato, anche per riscontrare richieste di specifici colloqui individuali da parte di cittadini villanovesi;

Valutata, pertanto, la necessità di garantire il servizio specifico sopra richiamato con personale qualificato ad erogarlo;

Preso atto che attualmente nell'organico del Comune non esistono figure che possono ricoprire il ruolo di operatrice sociale;

Considerato che, per quanto sopra, si procederà alla pubblicazione di apposito bando per il reclutamento di operatrice sociale dall'esterno, con assunzione a tempo determinato;

Valutato, comunque, che nelle more della pubblicazione del bando per il reclutamento della figura sopra richiamata è necessario nell'immediato verificare la disponibilità di una figura qualificata, in servizio presso altro Comune, così da poter fruire del servizio di quest'ultima come consentito dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Visto, infatti, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, ai sensi del quale *i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;*

Considerato che, nelle more dell'ingresso di altro dipendente tramite bando ad evidenza pubblica di prossima adozione, si ritiene fruire dello svolgimento di attività lavorativa da parte di operatore sociale qualificato, per un massimo di 12 ore settimanali e per mesi due;

Considerato che è stata richiesta, con nota nostro prot. n. 5577 del 12.09.2014 al Comune di Romana l'autorizzazione allo svolgimento, in orario non lavorativo, del servizio di operatore sociale della Dr.ssa Antonella Contini, dipendente a tempo pieno e indeterminato, Cat. D2, presso il Comune di Romana;

Vista la nota di riscontro del Comune di Romana relativa alla richiesta di cui prima, con la quale il Comune autorizza il dipendente Dr.ssa Antonella Contini (l'autorizzazione ex art. 53 del D.lgs.165/2001 e ss.mm.ii) allo svolgimento del servizio di operatore sociale presso il Comune di Villanova Monteleone, in orario extra lavorativo;

Preso atto della disponibilità della Dr.ssa Antonella Contini allo svolgimento del servizio di operatore sociale presso il Comune di Villanova Monteleone, per 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori del proprio orario di lavoro per un periodo di mesi 2, mediante convenzione che ne disciplini l'utilizzo, secondo il dettato contrattuale previsto dalle norme in materia di assunzione a tempo determinato di personale dipendente di enti locali;

Considerato che, stante la consistenza e la complessità dell'attività da svolgere, della specializzazione e della necessità di un aggiornamento costante, non è possibile con le attuali risorse umane a disposizione nell'area Servizi Sociali, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per un efficace servizio;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la *ratio* della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e, quindi, a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

Evidenziato che lo strumento previsto dal legislatore con l'articolo 1 comma 557 della l. n. 311/2004 costituisce deroga al principio di esclusività e non cumulabilità di impieghi sancito dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *.. gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*;

Rilevato che l'incarico ex art. 1 comma 557 della l. n. 311/2004 è stato oggetto di diversi pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti, soprattutto ai fini delle eventuali limitazioni all'utilizzo di tale forma contrattuale rispetto ai vincoli in materia di personale;

Preso atto che secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente al quesito se per il personale di cui un ente si avvale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, debba computarsi o meno nel tetto di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, si ritiene di poter escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 28, in primis perché non comporta l'ingresso di nuovo personale, soprattutto di tipo precario (cfr. Corte dei Conti Veneto del. 955/2012 PAR, 815/2012 PAR, Corte dei Conti Piemonte 223/2012

PAR), fermo restando il concorso alla spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della l. n. 296/2006;

Dato atto che anche secondo recente e consolidato orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:

- a) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente e non integra, quindi, l'ipotesi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
- b) In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: "l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale" (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);
- c) la spesa che deriva dall'utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore nella spesa di personale;

Visto il parere UPPA n. 34 del 23.05.2008 del Dipartimento della funzione pubblica, inerente la perdurante applicabilità del citato art. 1 comma 557, nella quale si evidenzia come *la disposizione in esame ha una formulazione generica. Infatti non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzano il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti;*

Considerato, a tal fine, che il rapporto di lavoro instaurato ai sensi del citato art. 1 comma 557, tenuto conto dei vincoli organizzativi stabiliti dall'ente che riceverà la prestazione, può configurarsi nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (anche se la Corte Conti ritiene non necessaria la stipula di ulteriore contratto di lavoro), con la conseguenza che la retribuzione erogabile dovrà essere rapportata alla paga oraria della categoria di inquadramento del dipendente nell'Ente principale;

Rilevato che rispetto alle disposizioni in materia di spesa di personale dettate ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006, applicabile per l'anno in corso, quale ente soggetto al patto di Stabilità (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228), la spesa di cui al presente atto non fa prevedere un aumento della spesa di personale 2014 rispetto a quella prevista e approvata con l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

Valutata la possibilità, tenuto conto dell'assenso dell'interessato e del Comune di Romana di stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. n. 311/2004 con Dr.ssa Antonella Contini, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Romana;

Visto l'allegato schema di contratto per l'utilizzo di attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno proveniente dal Comune di Romana;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto si intende disciplinare la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. m49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione n. 109/2014 è stato apposto il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento comunale dei controlli interni;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

delibera

di avvalersi, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e dell'art. 53 del D.lgs 165/2001, della prestazione della Dr.ssa Antonella Contini, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Romana, per l'espletamento dell'attività lavorativa all'interno dell'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune.

di dare atto che l'incarico di cui sopra dovrà essere prestato nel limite massimo di 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori del proprio orario d'obbligo (36 ore) e per un periodo di mesi due.

di demandare ai Responsabili del Servizio gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle organizzazioni sindacali;

di dare altresì atto che la spesa per il presente incarico, quantificata, presuntivamente, in complessivi € 1.800,00 sarà imputata agli interventi 1100401 e 1100407 dei rispettivi capitoli 3410/12, 3410/42 e 3470/12 del Bilancio di Previsione 2014, appositamente istituiti con la quarta variazione al bilancio di previsione 2014.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

delibera, inoltre,

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE: REGOLARITA' CONTAB.
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
PICCARDI GIOVANNA

PARERE: REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
MELONI QUIRICO

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli interni.

Il Segretario Comunale
CARTA GIANCARLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MELONI QUIRICO

L'Assessore Anziano
PIRAS GIOVANNI (1951)

Il Segretario Comunale
CARTA GIANCARLO

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Verrà trasmessa in data odierna ai gruppi Consiliari.

VILLANOVA MONTELEONE, Li 03.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giancarlo Carta

